

**STATUTO
DELL'ASS.
SOCIETA'
GENERALE
OPERAIA
EUGUBINA
DI MUTUO
SOCCORSO**

**PROPOSTA
DI
REGOLAMENTO
ATTUATIVO**

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I ISTITUZIONE - SEDE DELLA SOCIETA' - SCOPO

ART. 1

E' costituita in Gubbio fin dal 25 Giugno milleottocentosessantacinque (25-06-1865) un'Associazione fra operai che prende il nome di: "**SOCIETA' GENERALE OPERAIA EUGUBINA DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS**", riordinata in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e con riguardo a quanto dispone la legge 31 maggio 1903, n. 254 e, in particolare, il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; nel seguito del presente Statuto nominata per brevità Società.

ART. 2

Essa ha sede in Gubbio, Via Gabrielli 24.

ART. 3

La Società, da oltre un secolo, rappresenta nella nostra Comunità il punto di riferimento delle classi lavoratrici, custodisce, rinnova e tramanda lo stesso spirito e gli stessi ideali dei suoi fondatori, ispirati alla fratellanza e alla solidarietà.

Oggi è anche attenta alle nuove situazioni di grave disagio: difficoltà per l'occupazione giovanile, inadeguata politica sanitaria, edilizia familiare, nella continuità e nel rispetto della ricca tradizione storica di questo antico sodalizio.

La società non ha scopo di lucro e riunisce in fratellanza, i soci di ambo i sessi e si prefigge scopi mutualistici, assistenziali, culturali, formativi e ricreativi, di mutuo soccorso, in tutte le forme e modalità consentite dalle leggi e dal presente Statuto.

La Società ha come attività principale quella:

a) di erogare o integrare l'assistenza sanitaria anche attraverso la gestione di fondi integrativi sanitari e/o previdenziali, erogare premi di natalità, sussidi funerari, sussidi di

REGOLAMENTO

TITOLO I ISTITUZIONE - SEDE DELLA SOCIETA' - SCOPO ART. 1-2-3

La **SOCIETA' GENERALE OPERAIA EUGUBINA DI MUTUO SOCCORSO (SOMS)**, costituita il 25 Giugno 1865, ha sede in Gubbio presso Palazzo Benveduti in via Gabrielli n. 24, acquistato dalla Società nel Marzo 1903.

Tra le finalità indicate nell'art. 3 dello Statuto la Società Operaia, vista la politica di edilizia familiare adottata nel corso degli anni, si propone di mettere a disposizione dei propri soci le unità immobiliari di cui dispone.

malattia, secondo le norme e le misure stabilite dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea dei Soci;

b) di ottenere, mediante accordi e convenzioni, facilitazioni e sconti per l'assistenza farmaceutica, termale, climatica e per ogni altra forma anche non curativa (del tempo libero - scolastica - associativa, ecc.), secondo le norme stabilite dal Consiglio della Società;

c) di elargire, nei casi previsti dal presente Statuto, forme di assistenza straordinaria al coniuge superstite e agli orfani minorenni dei soci, in condizioni di particolare bisogno o in qualsiasi altro caso in cui il Consiglio ritenga opportuno intervenire a favore dei soggetti deboli o per fini di solidarietà.

La Società si propone inoltre:

d) di favorire lo sviluppo culturale ed artistico (attività culturali - cineteca - discoteca - spettacoli - biblioteca, ecc.) ed eventualmente in collaborazione con altri organismi, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio della Società;

e) un mutuo soccorso del tempo libero e dello sport (gite - soggiorni turistici - campeggi- attività sportive, ecc.) a mezzo di apposita Commissione;

f) un mutuo soccorso di qualificazione (borse di studio - corsi professionali, ecc.) a mezzo di apposita Commissione e secondo le norme approvate dalla Assemblea dei Soci e contenute in apposito regolamento. I corsi professionali possono essere gestiti autonomamente o in collaborazione con le Corporazione delle Arti e Mestieri della nostra Città;

g) di svolgere opera di assistenza a favore dei soci nel disbrigo di pratiche di carattere previdenziale, assistenziale ed amministrativo in genere.

h) di difendere, custodire e alimentare il proprio archivio perché è patrimonio della sua storia e della stessa città di Gubbio.

TITOLO II BANDIERA SOCIALE

ART. 4

La Bandiera della Società è costituita dal tricolore nazionale con al centro una decorazione policroma ricamata in seta e oro

raffigurante due mani che si stringono, poste tra una corona di fronde di alloro e di quercia con stella raggiata a cinque punte e con la scritta "SOCIETA' OPERAIA DI GUBBIO"; sul verso della stessa è rappresentato, sempre con decorazione ricamata in seta e oro, lo stemma della Città di Gubbio.

TITOLO III PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5

Il Patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili ed eventuali titoli e fondi di proprietà della Società, quali risultano dal Bilancio approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, ed eventuali titoli e fondi di proprietà della Società;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni e lasciti.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ART. 6

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo del successivo esercizio, nonché lo Stato Patrimoniale della Società.

TITOLO IV NORME DI AMMISSIONE DEI SOCI DIRITTI E DOVERI

ART. 7

Sono ammessi in qualità di soci della Società tutti i lavoratori d'ambo i sessi che ne facciano domanda, abbiano compiuto l'età prevista dall'obbligo scolastico, abbiano residenza stabile nel Comune di Gubbio e non abbiano subito condanne che - a giudizio del Consiglio - possono ledere il prestigio della Società.

ART. 8

Nella domanda di ammissione alla Società -

TITOLO III PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI ARTT. 5 - 6

Il Patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili come descritto dall'art. 5 dello Statuto.

E' obbligo della Società tenere i registri contabili ed il Libro degli Inventari.

Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dal Consiglio e supportati da documenti giustificativi.

I rapporti di conto corrente, di deposito di denaro, bancari o postali, devono portare la firma del Presidente o del Vicepresidente e di almeno un membro del Consiglio.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i registri ed i libri contabili dietro espressa richiesta, anche soltanto verbale, da far pervenire al Consiglio nella persona del segretario, concordandone tempistica e modalità.

TITOLO IV NORME DI AMMISSIONE DEI SOCI DIRITTI E DOVERI

ARTT. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

I requisiti di ammissibilità alla qualità di Socio sono previsti dall'art. 7 dello Statuto. L'età minima è quella prevista dall'obbligo scolastico.

All'atto della domanda di ammissione il richiedente deve fornire il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dall'art. 13 DLGS 196/2003

compilata su modulo fornito dalla segreteria - il richiedente dovrà fornire le indicazioni necessarie atte a stabilirne la identità, indicare la residenza, l'attività professionale e il codice fiscale. L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio della Società.

ART. 9

La domanda di ammissione del socio costituisce accettazione, da parte del medesimo, di tutte le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi sociali. Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione dalla società.

L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione alla Società comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società.

ART. 10

I Soci, cui spetta l'obbligo del rispetto della carta statutaria e la partecipazione alla vita della Società, sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Onorari

Sono Soci Effettivi le persone, con requisiti previsti dal precedente art. 9, la cui domanda di ammissione sarà stata accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto di ammissione la quota di associazione, stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

Sono Soci Onorari tutti coloro che, si sono segnalati per speciali meriti e virtù con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio. I Soci Effettivi, che si saranno segnalati per particolari meriti e virtù nei confronti della Società, saranno insigniti, con delibera del Consiglio, di un attestato di Benemerenzza.

ART. 11

Il Socio perde tale qualifica:

- a) qualora riporti una condanna per reato considerato grave a giudizio del Consiglio della Società;

- b) qualora commetta atti o mancanze tali da recare disdoro alla Società;
- c) quando non osservi lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni debitamente adottate dagli Organi Sociali;
- d) per morosità quando sia in arretrato nel pagamento della quota sociale per un anno e sia stato invitato a mettersi in regola entro trenta giorni dalla formulazione dell'invito;
- e) per dimissioni
- f) per decesso.

ART. 12

Il provvedimento di esclusione dei Soci, ai sensi dei commi a) b) c) d) del precedente articolo, verrà deliberato e adottato dal Consiglio della Società.

Il socio escluso avrà diritto di appellarsi a Collegio dei Proviviri.

ART. 13

Colui che perde la qualità di socio non ha diritto alcuno a rimborso delle quote sociali, né conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 14

Le quote sociali vengono fissate annualmente dal Consiglio.

ART. 15

Spettano ai Soci della Società, qualora attuate:

- a) le forme integrative dell'assistenza sanitaria, i premi di natalità ed i sussidi funerari e di malattia, secondo le modalità e le misure previste;
- b) le facilitazioni e gli sconti per l'assistenza farmaceutica, termale, climatica e per ogni altra forma anche non curativa che la Società andrà ad ottenere mediante accordi e convenzioni all'uopo stipulati;
- c) la partecipazione a tutte le altre attività previste dall'Art. 3 non appena le stesse saranno realizzate, con le modalità e le misure previste;
- d) la partecipazione a tutte le attività culturali, artistiche, sportive, del tempo libero e di qualificazione che la Società realizza secondo le modalità e le misure stabilite dal Consiglio.

ART. 16

I Soci che per obbligo di leva o per richiamo,

I servizi spettanti ai soci sono previsti dall'art. 15 dello Statuto.

Le unità immobiliari di cui dispone la Società, gestite nella logica di edilizia popolare, sono riservate ai Soci, che dovranno far pervenire espressa richiesta con le modalità di volta in volta determinare dal Consiglio.

Nel caso in cui non pervenissero richieste il Consiglio provvederà a metterle sul libero mercato.

Le unità vengono assegnate tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) Reddito familiare
- 2) Carico familiare
- 3) Anzianità d'iscrizione

Per i soci il canone d'affitto è determinato in base alle condizioni di mercato ridotte in percentuale del 30% .

Per situazioni di evidente disagio il Consiglio può determinare, in via del tutto eccezionale, canoni d'affitto particolarmente agevolati in ogni caso per una percentuale non superiore al 10% del totale delle unità di cui la Società dispone.

siano arruolati nelle Forze Armate dello Stato o che prestino il Servizio Sostitutivo Civile, rimangono iscritti alla Società senza obbligo di versare le quote sociali e senza godere di alcuna prestazione, ad eccezione del riconoscimento del periodo di servizio agli effetti dell'anzianità di iscrizione. Il diritto non compete qualora, all'atto dell'arruolamento il Socio non sia in regola con il versamento delle quote sociali.

TITOLO V DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 17

Organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri.

TITOLO VI DELL'ASSEMBLEA

ART. 18

L'Assemblea è il massimo organo della Società ed è composta da tutti i Soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea deve essere convocata in Gubbio anche fuori della Sede Sociale.

ART. 19

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro i primi sei mesi, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e spedita almeno otto giorni prima della riunione. Della convocazione verrà inoltre dato avviso all'Albo della Società almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' facoltà del Consiglio dare pubblicità della comunicazione mediante ulteriori forme.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata, con le stesse modalità, anche su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Soci.

TITOLO VI DELL'ASSEMBLEA

ARTT. 18-19-20-21-22

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata con le modalità stabilite dall'art. 18 dello Statuto.

L'Assemblea, qualora vi sia all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, subito dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza nomina, fra i presenti che non siano candidati, la Commissione Elettorale.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria, delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo e sullo Stato Patrimoniale, sugli indirizzi e direttive generali della Società, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, approva i regolamenti interni e su tutto quant'altro a lei demandato per legge e per Statuto.

L'Assemblea Ordinaria, come da antica consuetudine, è occasione per commemorare i Soci defunti nelle forme che il Consiglio riterrà più opportune.

ART. 20

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) sullo scioglimento della Società nominando i liquidatori

Per la convocazione dell'Assemblea stessa si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 19 e, per la sua validità, agli artt. 34 e 36 del presente Statuto.

ART. 21

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri soci, muniti di delega scritta.

I membri del Collegio Sindacale in caso di approvazione dei Bilanci e i membri del Consiglio di Amministrazione, questi anche per deliberazioni in merito alle loro responsabilità, non possono ricevere delega.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni Socio.

ART. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro socio della Società.

Il Presidente nomina il Segretario ed

all'occorrenza tre scrutatori; constatata la validità dell'Assemblea, controlla la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea stessa, dirige la discussione, pone ai voti i punti all'ordine del giorno, controlla con gli scrutatori le votazioni e ne comunica l'esito ai presenti, dichiara aperti, sospende, rinvia e chiude i lavori dell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

TITOLO VII DEL PRESIDENTE

ART. 23

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto; in caso di parità di voti riportati prevale l'anzianità d'iscrizione. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente la Società nei confronti di terzi e in giudizio; coordina e controlla tutto ciò che riguarda la Società, firma gli atti e la corrispondenza, presiede le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, cura l'esecuzione dei loro deliberati; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

TITOLO VIII DEL CONSIGLIO

ART. 24

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove (9) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a mezzo elezioni a scrutinio segreto; essi restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti riportati nell'elezione prevale l'anzianità d'iscrizione.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

ART. 25

Il Consiglio, presieduto dal Presidente, nella

TITOLO VII DEL PRESIDENTE ARTT. 23-24-25-26-27-28

Il Presidente ed il Consiglio sono eletti dall'Assemblea e restano in carica tre anni.

TITOLO VIII DEL CONSIGLIO ARTT.24-25-26-27-28-29

Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere non dovrebbero essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi.

I membri eletti nelle cariche sociali sono dichiarati decaduti per incompatibilità in presenza di rapporti d'affari, di lavoro e di ogni altro genere che siano in contrasto con gli interessi della Società.

Per ragioni di opportunità i soci conduttori d'appartamenti, negozi ed altri locali di proprietà della Società non dovrebbero ricoprire la carica di Presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio ed, in collaborazione con il Segretario, lo convoca

sua prima riunione nomina, a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Vice Presidente e un Segretario.

ART. 26

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che, per legge o per Statuto, sono riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e Preventivo e allo Stato Patrimoniale.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente, se è segreta, il risultato della parità equivale a rigetto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano per iscrizione dei presenti.

ART. 27

Sono attribuzioni del Consiglio :

- 1) ogni deliberazione relativa all'amministrazione e alla gestione della Società, salvo quelle che la legge o lo Statuto demanda all'Assemblea;
- 2) l'esame e l'approvazione preliminare del Bilancio Consuntivo e Preventivo e la stesura della relazione morale da sottoporre alla discussione e al voto dell'Assemblea;
- 3) lo studio e la redazione delle norme e delle attività che implicano modificazioni allo Statuto o che prevedono nuove incombenze da parte della Società e dei suoi organi, da sottoporre a discussione e approvazione dell'Assemblea;
- 4) la nomina di eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione;
- 5) la esclusione dei Soci nei casi previsti dall'Art. 12;
- 6) la determinazione delle quote sociali annuali a carico dei soci e della entità e durata delle prestazioni previste dall'Art. 15 a favore dei Soci medesimi;
- 7) le provvidenze a favore del coniuge superstite o dei figli minorenni dei Soci

e ne fissa l'ordine del giorno.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nel coordinare l'attività del Consiglio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento anche nella rappresentanza legale della Società.

Il Segretario è incaricato della custodia delle carte e della corrispondenza, dirige e controlla il funzionamento dell'ufficio di Segreteria, è quindi responsabile del rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal presente regolamento, della tenuta dei libri verbali del Consiglio e delle Assemblee, dell'attuazione delle delibere del Consiglio e ne sorveglia l'esecuzione.

Il Tesoriere è responsabile, unitamente al Segretario, del Libro degli Inventari e sovrintende all'acquisto di mobili ed arredi, delle attrezzature e della cancelleria; deve altresì provvedere a tutti i lavori di straordinaria manutenzione per tutti i beni immobili di proprietà della Società ed a quelli di manutenzione ordinaria di competenza della Società.

Il Consiglio può avvalersi del contributo di esperti esterni ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, soprattutto per la compilazione dei bilanci e la stesura di regolamenti.

Ogni Consigliere ha diritto di richiedere la discussione di argomenti da lui proposti indirizzando tale richiesta al Presidente.

Il Presidente inserisce l'argomento nell'odg della prima riunione del Consiglio o, al più tardi, di quella successiva.

Le spese per l'ordinaria amministrazione sono disposte dal Consiglio e dal Presidente fino al limite massimo di € 1.500.00. Il Presidente, per provvedimenti d'urgenza, potrà deliberare spese fino alla concorrenza di detta somma senza alcuna preventiva autorizzazione.

Oltre il limite di € 1.500.00 la competenza è esclusiva del Consiglio.

Per le spese comprese tra € 1.500.00 ed € 3.000.00 devono essere richieste almeno tre offerte che possono pervenire anche via fax o posta elettronica.

Per le spese eccedenti la somma di € 3.000.00 le richieste di offerta, almeno tre, devono essere formulate per iscritto: i relativi preventivi devono pervenire entro i termini

deceduti;

8) la convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno;

9) la nomina dei componenti delle Commissioni che verranno istituite per particolari attività;

10) l'adesione a Federazioni, Unioni, Comitati e Consorzi secondo gli scopi e le norme previste dall'Art. 35.

ART. 28

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro sedute consecutive, sarà dichiarato decaduto e sostituito con le modalità previste dall'Art. 24.

ART. 29

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che dovrà essere approvato nella riunione immediatamente successiva e trascritto quindi a cura del segretario nell'apposito registro e verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IX DEL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 30

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e restano in carica tre (3) anni. I sindaci possono essere scelti anche tra le persone non appartenenti alla Società. I Sindaci sono rieleggibili.

ART. 31

E' compito dei Sindaci esaminare il Bilancio Consuntivo e riferire sul medesimo all'Assemblea. Essi devono esaminare i registri contabili, effettuare regolari e periodici riscontri di cassa, accertare l'esistenza dei titoli che costituiscono il patrimonio della Società. I Sindaci, delle loro riunioni, devono redigere verbale. I Sindaci hanno inoltre facoltà d'intervenire alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

TITOLO X AVANZI DI GESTIONE

ART. 32

Alla Società è vietato distribuire, anche in

prefissati in busta chiusa, riportando all'esterno la dicitura relativa all'offerta di riferimento. L'apertura dei plichi deve avvenire nella prima riunione del Consiglio successiva alla scadenza dei termini previsti.

Le commesse verranno assegnate alla ditta che presenterà la migliore offerta.

Le richieste di offerta dovranno essere in primis comunicate ai soci che esercitino le attività di competenza, la loro offerta sarà privilegiata nel caso fosse pari alla migliore.

modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO XI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 33

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre (3) Probiviri nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

I Probiviri restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

TITOLO XII RIFORME STATUTARIE

ART. 34

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per deliberare su riforme statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti - comunque superiore a un decimo (1/10) degli associati - e, in entrambi i casi, delibera con la maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei presenti.

TITOLO XIII ADESIONI

ART. 35

La Società potrà aderire a Federazioni,

Unioni o Comitati o comunque a Coordinamenti Regionali o Interregionali aventi la stessa natura o gli stessi fini per estendere e potenziare le attività sociali o i fini mutualistici.

TITOLO XIV SCIoglIMENTO

ART. 36

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci regolarmente iscritti. In tale Assemblea si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Dell'eventuale scioglimento della Società dovrà essere data comunicazione a tutti i Soci con lettera raccomandata. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

TITOLO XV DISPOSIZIONI GENERALI - RESPONSABILITA'

ART. 37

Le cariche sociali comprese quelle sindacali sono gratuite fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società.

ART. 38

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO XV DISPOSIZIONI GENERALI - RESPONSABILITA'

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto, le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.